LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1935 ·

ma dell'articolo 2, ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile.

PRESIDENTE. La Commissione, onorevole Sottosegretario, ha proposto per l'articolo 4 il seguente testo emendato:

I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassametro debitamente controllato dall'Ispettorato generale delle ferrovie tramvie e automobili, e non possono effettuarsi fuori dell'ambito della provincia di residenza.

L'autorizzazione relativa viene accordata dal Ministero delle comunicazioni – Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili – con le modalità di cui al 1º comma dell'articolo 2, ha la durata di un novennio ed è rinnovabile.

Ella accetta le varianti proposte?

JANNELLI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Le accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Procediamo nell'esame degli articoli. MARCUCCI, Segretario, legge:

ART. 5.

Quando il noleggio ed il servizio di piazza vengono esercitati senza la prescritta autorizzazione, il prefetto ordina senz'altro il ritiro della licenza di circolazione per la durata da un mese a sei mesi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il Governo accetta che l'articolo 6 sia letto nel testo proposto dalla Commissione?

JANNELLI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Sì, accetta.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo 6 nel testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo e degli articoli successivi.

MARCUCCI, Segretario, legge:

TITOLO II.

SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO DI MERCI.

ART. 6.

Sono servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che effettuano, sullo stesso percorso, e con orari precisati, trasporti per conto di terzi con apposite tariffe, con l'obbligo di resa entro un termine fissato e con stazionamenti in località prestabilite e destinate alla presa in consegna ed alla resa della merce. Essi devono essere prestati per chiunque intenda valersene.

(È approvato).

ART. 7.

I servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono concessi dal Ministero delle comunicazioni – Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili – a Ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'Organizzazione sindacale competente. Essi possono essere:

- a) in esperimento;
- b) definitivi.

Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessità, per non più di un altro anno.

Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.

Sono definitivi quelli che, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, vengono concessi per un periodo massimo di nove anni.

Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parità di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.

(E approvato).

ART. 8.

La concessione definitiva viene accordata mediante decreto Reale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Nel disciplinare vengono stabilite tutte le modalità e prescrizioni d'ordine tecnico ed economico alle quali è subordinata la concessione.

Il Ministero delle comunicazioni – Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili – approva le tariffe le quali debbono essere di pubblica ragione.

(E approvato).

ART. 9.

Per la concessione di servizi pubblici di linea per il trasporto delle merci è richiesto il deposito di una cauzione da lire 1000 a lire 20,000 a seconda dell'importanza della concessione.

(È approvato).